

SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

XII^a RIUNIONE

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1939 - Anno XVIII

Presidenza del Vice Presidente **B E R I O**

INDICE

Bilancio dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni	Pag. 307
Commissari:	
Nomina di un Commissario nella Commissione dei nuovi Codici	306
Commissioni:	
Comunicazione relativa ai Codici penali militari	307
Congedi	305
Dono di S. M. il Re Imperatore	305
Giuramento di nuovi senatori	322
Interrogazioni:	
Annunzio	328
Risposte scritte	330
Nomina a ministro di Stato	306
Omaggi	307
Proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato (N. VII Doc.)	310
PRESIDENTE	310
GIAMPIETRO	310, 313
VICINI MARCO ARTURO	312 <i>passim</i> 318
GATTI SALVATORE	312
FACCHINETTI, relatore	313 <i>passim</i> 318
Saluto del Presidente	329
Verbale di deposito negli archivi del Senato	306

La riunione ha inizio alle ore 9.

VICINI MARCO ARTURO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. È stato accordato congedo ai senatori: De Martino Augusto, giorni 1; Faelli, giorni 1; Rebaudengo, giorni 1; Rebuca, giorni 1; Sitta, giorni 1.

Dono di S. M. il Re Imperatore.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro della Casa del Re Imperatore, per incarico di Sua Maestà, ha inviato il XVIII volume del *Corpus Nummorum Italicorum*, destinato alla Biblioteca del Senato.

Il Presidente si è fatto interprete dei sentimenti di riconoscenza del Senato del Regno verso l'Augusto Sovrano per il munifico dono (*Vivi applausi*).

Verbale di deposito negli Archivi del Senato.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Vicini Marco Arturo, di dar lettura del verbale di deposito dell'atto di matrimonio di Sua Altezza Reale il Principe AIMONE DI SAVOIA-AOSTA, Duca di Spoleto, con Sua Altezza Reale la Principessa IRENE DI GRECIA, Principessa di Danimarca.

VICINI MARCO ARTURO, *segretario*:

Il giorno primo del mese di luglio millenovecentotrentanove, diciassettesimo dell'Era Fascista, in una Sala attigua alla Chiesa di Santa Maria del Fiore in Firenze, procedevasi da Sua Eccellenza il Conte Avvocato Giacomo SUARDO, Presidente del Senato del Regno, Ufficiale di Stato Civile della Reale Famiglia, alla trascrizione dell'Atto di Matrimonio tra Sua Altezza Reale il Principe AIMONE, ROBERTO, MARGHERITA, MARIA, GIUSEPPE, TORINO DI SAVOIA-AOSTA, Duca di Spoleto e Sua Altezza Reale la Principessa IRENE DI GRECIA, PRINCIPESSA DI DANIMARCA, nei due Registri originali di cui all'articolo trecentosettanta del Codice Civile e dell'articolo centotredici, comma secondo, del Regio decreto ventiquattro aprile millenovecentotrentanove, diciassettesimo dell'Era Fascista, numero seicentoquaranta. Di questi, quello custodito nell'Archivio del Senato del Regno, era stato il giorno ventisette giugno millenovecentotrentanove, diciassettesimo dell'Era Fascista, estratto dalla cassaforte posta nella sala del Segretario Generale del Senato del Regno e destinata alla custodia degli Atti di Stato Civile della Reale Famiglia; l'altro, custodito nell'Archivio del Regno, era stato il medesimo giorno ventisette giugno millenovecentotrentanove, diciassettesimo dell'Era Fascista, consegnato al Segretario Generale del Senato del Regno dal Soprintendente all'Archivio del Regno e a questi restituito il giorno sei luglio millenovecentotrentanove, diciassettesimo dell'Era Fascista, giusta l'unità di dichiarazione del Soprintendente stesso.

Dovendosi ora procedere al deposito del Registro nell'Archivio del Senato del Regno, giusta quanto è prescritto nell'articolo trentotto dello Statuto del Regno, sono oggi, sei luglio millenovecentotrentanove, diciassettesimo del-

l'Era Fascista, nel Palazzo ove ha sede il Senato del Regno e nella sala del Segretario Generale, convenuti il Conte Avvocato Giacomo SUARDO, Presidente del Senato, il Generale Ottorino CARLETTI, senatore questore del Senato del Regno ed il Segretario Generale del Senato del Regno, dottor professor Annibale ALBERTI, ed aperta la cassaforte suddetta, si è quivi riposto il Registro degli Atti di Matrimonio della Reale Famiglia procedendosi alla chiusura della cassaforte medesima.

E perchè risulti quanto sopra, si è redatto in doppio originale ed è stato firmato dagli intervenuti il presente processo verbale, un esemplare del quale sarà unito al processo verbale della prima riunione in Assemblea Plenaria del Senato del Regno.

Il Presidente del Senato del Regno

GIACOMO SUARDO

Il Senatore Questore

OTTORINO CARLETTI

Il Segretario Generale del Senato del Regno

A. ALBERTI

Nomina a Ministro di Stato

PRESIDENTE. Comunico al Senato che S. M. il Re Imperatore, con decreto 5 dicembre 1939-XVIII, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, ha nominato Ministro di Stato il dott. Alessandro Chiavolini.

Nomina di Commissario.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in adempimento dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, ho chiamato il senatore Adolfo Giaquinto a coprire un posto resosi vacante nella Commissione delle Assemblee legislative incaricata di dare il proprio parere sui progetti dei nuovi Codici civile, di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile.

Comunicazione relativa ai Codici penali militari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Commissione, costituita a norma dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1926-V, n. 2153, ha trasmesso il parere che alla commissione medesima era stato richiesto da S. E. il Ministro della guerra, sui progetti ministeriali dei Codici penali militari di pace e di guerra.

Bilancio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro delle corporazioni ha trasmesso copia del bilancio 1938 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Vicini Marco Arturo di dare lettura di un elenco di omaggi pervenuti alla Presidenza.

VICINI MARCO ARTURO, segretario:

Senatore Arturo Vacca-Maggiolini:

1° *La guerra nei secoli XVIII e XIX. Volumi 2 e 1 volume di schizzi.* Torino, 1927-28;

2° *Carlo De Cristoforis. Nel primo centenario della sua nascita. Conferenza.* Torino, 1925;

3° *Caratteristiche e scopi del corso di cultura militare. Prolusione all'Università di Bologna,* 1935.

4° *Da Adua a Vittorio Veneto. Conferenza.* Bologna, 1935.

Giuseppe D'Ercole: *Il consenso degli sposi e la perpetuità del matrimonio nel diritto romano e nei Padri della Chiesa.* Roma, 1939.

Unione fascista degli industriali della Provincia di Trieste: *Trieste industriale.* Trieste, 1939.

Senatore Carlo Calisse:

1° Giuseppe Micheli: *Gli Statuti farnesiani del Ducato di Castro e Ronciglione.* Parma, 1939;

2° *Consegna della Bandiera di combattimento al R. Sommergibile « A. Guglielmotti ».* Civitavecchia, 1939-XVII.

Ennio D'Erme: *Mete autarchiche. Il problema delle sanse.* Frosinone, 1939.

R. Legazione di Danimarca in Roma: *Le Royaume d'Islande par Sveinn Bjornsson.* Copenhague, 1938.

Soprintendenza del R. Archivio di Stato in Bologna:

1° *Le Carte del sec. XI dell'Archivio di S. Giovanni in Monte e S. Vittore,* a cura di G. Cencetti. Bologna, 1934;

2° *Inventario delle carte Aldini.* Bologna, 1935;

3° *Gli Archivi dello Studio Bolognese.* Bologna, 1938.

Senatore Vittorio Cian:

1° *Il maggior petrarchista del Cinquecento: Pietro Bembo.* Firenze, 1938;

2° *Giovanni Prati e Urbano Rattazzi. Lettere inedite.* Roma, 1938;

3° *Dal carteggio di Federico Sclopis.* Torino, 1939;

4° *Il dramma amoroso di Giovanni Prati.* Roma, 1939.

Reale Automobile Club: *Atti del 3° Congresso del Carbonio Carburante.* Roma, 1939.

Segreteria della Fiera di Bologna: *Atti del 1° Convegno nazionale per il gas metano.* Bologna, 1938.

Albano Sorbelli: *Luigi Rava.* Bologna, 1938.

Centro nazionale di studi alferiani in Asti:

1° *Dalla Casa del Poeta.* Asti, 1939;

2° C. Calcaterra: *Vittorio Alfieri nell'Italia nuova.* Asti, 1939.

Cassa di risparmio di Torino: *Bilancio dell'Esercizio 1938 - XVI-XVII.*

Senatore Francesco Salata: *Interessi e naturali aspirazioni del popolo italiano. Gibuti.* - Documentazione diplomatica. Milano, 1939.

Associazione nazionale per il controllo della combustione: *Piano di distribuzione della produzione e dei consumi dei combustibili nazionali.* Roma, 1938.

Società « Ilva » alti forni e acciaierie d'Italia:

1° *Miniere e ferro dell'Elba dai tempi etruschi ai nostri giorni.* Roma, 1938;

2° *Ordinamenta super arte fossarum rammeriae et argenteriae Civitatis Massae.* Firenze, 1938.

Museo del Risorgimento e Museo di guerra in Milano: *Catalogo della guerra mondiale 1914-1918*.

Scuola romana di storia archeologia e belle arti in Roma:

1° *Ephemeris Dacoromana. Annuario della Scuola romana di Roma*;

2° *Diplomatarium italicum. Documenti raccolti negli Archivi italiani*.

Lionello Garbaccio: *Il Biellese e le sue massime glorie*.

Ignazio Giordani: *Atti dell'Istituto nazionale delle Assicurazioni. Vol. XI. Roma, 1939*.

Senatore Pietro Fedele:

Pietro Toesca: *Monumenti e studi per la storia della miniatura italiana. Milano, 1930*.

Emanuele Lupetti: *Bilancio di previsione del 1939-XVII, del Consorzio della bonifica renana*.

Francesco Cosentini:

1° *Le basi di un codice penale internazionale composto secondo il metodo comparativo. Milano, 1937*;

2° *Metoda mea in Dreptul comparat. Cluj, 1939*.

Senatore Paolo Vinassa De Regny:

R. Università degli studi di Pavia: *I concerti popolari dell'anno 1939-XVII*.

Istituto nazionale fascista della previdenza sociale: *Previdenza sociale forza del lavoro. 21 aprile 1939-XVII*.

Gaspere Ambrosini:

1° *L'Algeria e l'attribuzione della cittadinanza francese. Tivoli, 1938*;

2° *Il Canale di Suez. Milano, 1939*;

3° *Lo Statuto degli indigeni dell'Algeria. Padova, 1939*.

Alberto Asquini:

1° *Scritti giuridici. Voll. 2. Padova, 1936-1939*;

2° *Annuario del Centro italiano di studi americani. Roma, 1939*.

Mario Luporini: *Per aumentare il consumo dei tessili autarchici. A proposito delle miscele obbligatorie. Milano, 1939*.

Senatore Giovanni Cattaneo: *Un originale catalogo bibliografico della guerra mondiale. Roma, 1939*.

Gian Carlo Buraggi: *Il Consiglio di Conferenza secondo nuovi documenti. Torino, 1939*.

Presidente del Registro navale italiano:

Registro navale italiano: *Libro registro 1939-XVII*.

D. G. Ferri: *Sul concetto di facoltà in diritto pubblico. Roma, 1939*.

Florio-Sartori Fl.: *Le riviere del centro dell'Impero (Sicilia e sue isole). Genova, 1939*.

Fortunato Gazzella: *Cassa malattia per gli addetti al commercio. 1938*.

Bank of Finland: *Year book. Vol. XIX. Helsinki, 1939*.

Giulio Calamani:

Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: *Bilancio consuntivo dell'anno 1938. Spoleto 1939*.

Giambattista Gifuni: *Il primo senatore di Capitanata. Raffaele Cassitto. Bari, 1939-XVII*.

Senatore Pietro Gazzera: *Il Governo dei Galla e Sidama. Milano, 1939*.

Rettore Ateneo Lateranense: *Commentarium Pontificium Athenaeum Lateranense. Anno Academico 1938-39. Roma, 1939*.

Alberto Avena:

Fiorello G.: *Appunti autobiografici. Roma, 1939*.

Filippo Pennavaria:

Pennavaria F.: *Costanzo Ciano. Roma, 1939*.

Francesco Falcetti: *La Provincia di Cuneo. Cuneo, XVII*.

Lyno Guarnieri: *Ponzio Pilato. Como, 1939*.

Francesco Colitto:

1° *Il problema dei conflitti del lavoro*;

2° *Le funzioni del Consiglio nazionale delle Corporazioni*;

3° *I controlli nell'ordinamento sindacale corporativo*;

4° *Appunti di diritto corporativo*.

Domenico Argentieri: *Ritrovamento delle curvature delle lenti del cannocchiale vinciano. Milano, 1939*.

Orazio Toraldo di Francia: *L'Istituto geografico militare in Africa Orientale. 1885-1937. Firenze, 1939*.

Calogero Alajmo: *La fine del latifondo siciliano. Palermo, 1939*.

Armando Gariboldi: *L'industria del riso in Italia*. Roma, 1939.

Franco Angelini: *Prospettive autarchiche della agricoltura italiana*. Roma, 1939.

Francesco Martinenghi: *L'imposta fabbricati, le esenzioni e le nuove disposizioni riguardanti il catasto*. Milano, 1940.

Senatore Guido Mazzoni:

1° *Restauri Carducciani*. Firenze, 1939. (Nozze Alfani-Mochi);

2° *La madre. Versi*. Firenze 1939. (Nozze Bezzi-Lippi).

Giuseppe Bonelli:

1° *La canorità dei fringuelli*. Cremona, 1938;

2° *La caccia nell'« Enciclopedia italiana »*. Cremona, 1939;

3° *Precisazione delle migrazioni e nuova interpretazione dei passi. La respirazione impulso migratorio?* Milano, 1939.

Senatore Gaetano Mosca: *The Ruling Class* (Elementi di scienza politica). Translation by H. D. Kahn. New York and London, 1939.

Federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte: *Annuario 1939-XVII*.

Nello Lombardo: *Liriche, a cura di L. Venturelli*. Cremona, 1939.

Annibale Alberti: *Vincenzo Gioberti e il primato morale e civile degli Italiani. Discorso*. Venezia, 1939-XVIII.

Senatore Giuseppe Sanarelli: *L'igiene nella vita pubblica e privata dell'antica Roma*. Spoleto, 1939.

Enrico Damiani:

1° *Ancora sulla trascrizione dei nomi cirillici in caratteri latini sotto l'aspetto bibliotecologico e bibliografico*. Beograd, 1938;

2° *Roma nella letteratura bulgara*. Roma, 1938;

3° *La questione della trascrizione dei caratteri cirillici alla XIV conferenza internazionale della documentazione a Oxford e alla riunione del Comitato « Isa » 46 a Londra*. Roma, 1938;

4° *Sui rapporti di cultura tra l'Italia e la Bulgaria*. Todi, 1938;

5° *Sur l'état actuel des systèmes de transcription des noms slaves cyrilliques dans la documentation bibliographique*. The Hague, 1938;

6° *Su l'organizzazione e i compiti degli studi slavistici in Italia*. Roma, 1939.

Alberto Canaletti-Gaudenti: *M. Panfilo poeta romanzenso del cinquecento*. Modena, 1939.

Senatore Giuseppe Volpi di Misurata: *Gli sviluppi della struttura industriale italiana dal 1839 al 1938-XVI*. Roma, 1939.

Giacomo Paulucci di Calboli: *Estremo Oriente*. Roma, 1939.

Senatore Francesco Campolongo:

1° *I giuristi calabresi dei secoli XVII e XVIII. Il pensiero economico di A. Serra e il suo processo penale*. Città di Castello, 1939;

2° *L'influenza delle rivoluzioni nel diritto e il pensiero di Vincenzo Coco*. Città di Castello, 1939;

3° *Le dottrine politiche e sociali di Francesco Mario Pagano e i suoi tempi*. Roma, 1939.

Senatore Guido Sagromoso: *Mille anni di storia della nobile famiglia Sagromoso di Verona*. Milano, 1939.

Francesco Loddo-Canepa:

1° *I giuristi sardi del sec. XIX*. Cagliari, 1938;

2° *Ettore Pais*. Cagliari, 1939;

3° *La laurea di un sardo alla Università Pisana nel sec. XVII*. Cagliari, 1939.

Ottorino Montenovesi:

1° *Agostino Chigi banchiere e appaltatore dell'allume di Tolfa*. Roma, 1938;

2° *La difesa del littorale romano dal secolo XVI al XVIII*. Roma, 1939.

Senatore Pietro Ago:

1° *La nostra artiglieria all'inizio della grande guerra*. Roma, 1937;

2° *La nostra artiglieria nel 1915. Le ripercussioni nel campo strategico*. Roma, 1938;

3° *Il generale Pollio e le sue opere di storia militare*. Roma, 1937;

4° *Studi di strategia sulla guerra mondiale*. Roma, 1938;

5° *Studi di strategia sulla guerra mondiale (Il problema russo)*. Roma, 1939;

6° *Studi di strategia sulla guerra mondiale (Il piano austriaco)*. Roma, 1939.

Senatore Arturo Marescalchi:

1° *Franchino A.: L'Albania e il Sangiovese*. Roma, 1939;

2° *Franchino A.: Il « Lambrusco »*. Roma, 1939;

3° Prosperi V.: *I vini pregiati dei castelli romani*. Roma, 1939.

Banco di Roma: *Il Banco di Roma nell'Impero*.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che i Ministri competenti hanno trasmesso la risposta scritta alle interrogazioni dei senatori: Bonardi, Sarrocchi, Belluzzo, Venino, Campolongo e Leicht.

A norma del Regolamento queste risposte saranno inserite nel resoconto stenografico della odierna riunione.

Discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato. (N. VII Doc.).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato.

Debbo premettere che la Commissione ha creduto opportuno di sottoporre all'esame e all'approvazione del Senato tutto il testo del Regolamento giudiziario, sebbene le modificazioni proposte dalla Commissione riguardino solo alcune parti del Regolamento stesso.

Si è creduto preferibile tale sistema, sia per maggiore chiarezza, sia perchè le parti non modificate del Regolamento dovevano subire alcuni emendamenti di puro coordinamento.

È da avvertire, infatti, che, dopo l'entrata in vigore del vigente Regolamento, che è del 1929, sono sopravvenuti nuovi ordinamenti e nuove leggi, che richiedono appunto ritocchi e coordinamenti, di pura forma.

Prego il senatore segretario Valagussa di dare lettura del progetto della Commissione.

VALAGUSSA, segretario. Legge lo stampato N. VII Doc.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIAMPIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GIAMPIETRO. Eccellenza, Signori Senatori, quando lessi la sobria relazione e le acute

disposizioni che modificano l'ordinamento giudiziario del Senato, il sentimento giuridico, che non è venuto mai meno in me, non mancò di prospettarmi subito le deficienze di alcune di esse, precipua quella della facoltà di archiviazione delle denunce e delle querele, affidata al Presidente del Senato.

Alla mia mente non si presentò, nemmeno lontanamente, un'ombra di irriverenza verso l'alta carica del Presidente e verso la persona che tanto degnamente la rappresenta e per le quali sono immensi e profondi i sensi della mia stima e del mio ossequio.

A me non si presentò altro che l'adempimento di un dovere, che nasce dall'obbligo della collaborazione, da prestarsi da noi Senatori per la più perfetta redazione delle leggi: dovere che non deve essere pretermesso per nessuna diversa considerazione.

La nuova disposizione contenuta nell'articolo 2, per cui si dà facoltà al Presidente del Senato di ordinare l'archiviazione della denuncia o della querela, qualora ritenga manifesta l'infondatezza dell'una o dell'altra, a me parve non rispondente alla natura dell'Istituto per una triplice ragione: logica, storica, e principalmente, giuridica.

Per una ragione logica. È evidente che per il giudizio da darsi su un determinato fatto due condizioni si richiedono: che sia accertato in modo idoneo e che sia evitata la possibilità dell'errore. Donde la conseguenza che, quando trattasi di emettere una deliberazione, senza il previo accertamento del fatto, che ne forma l'oggetto, debbansi stabilire le condizioni, per le quali un errore sia evitato; tanto più quando il giudizio riguarda la infondatezza di un fatto giuridico.

Per una ragione storica. La nostra legislazione dimostra che l'Istituto dell'archiviazione, o non fu accolto in essa, o lo fu con norme che ammettono la revisione della decisione ed escludono la possibilità di un erroneo giudizio. Al Codice di procedura penale del 1865 esso fu estraneo. Nacque con quello Finocchiaro-Aprile del 1913, e, se il ricordo non m'inganna, avendo partecipato come segretario alla compilazione di esso, non senza contrasto. Senonchè la facoltà di archiviare i rapporti, le querele, le denunce spettava al giudice istruttore, che doveva pronunciare

decreto soggetto alle norme ordinarie d'impugnazione. Nel Codice vigente, come è ben noto ai cultori delle discipline giuridiche, e a coloro che hanno esercitato, od esercitano l'avvocatura, e ai magistrati in servizio o a riposo, esiste ben vero l'istituto, ma non senza contrasto fu accolto e non nella forma, in cui era stato prima proposto. Il progetto dava la facoltà al procuratore del Re e al pretore, al primo per i reati di competenza non esclusiva del pretore, e all'altro per i propri, di archiviare i rapporti, le querele e le denunce. Senonchè in seguito alle osservazioni contrarie delle Commissioni, il provvedimento fu sottoposto al visto del Pubblico Ministero, cui fu concessa la facoltà di archiviare gli atti e disporre il procedimento. Il Ministro Rocco disse nella relazione che in tal modo aveva concesso « una vera ed efficace garanzia ».

Come dicevo anche e principalmente per una ragione giuridica. Tutto l'ordinamento giuridico in questo argomento, nel tema di definizione dell'azione penale, poggia sul principio del previo procedimento, e in via eccezionale sull'archiviazione, sottoposta al controllo della revisione da parte di autorità diversa da quella che l'ha ordinata. La definizione può avvenire anche a mezzo dell'organo giurisdizionale, nel giudizio. Sempre s'intende in via ordinaria.

La disposizione dell'articolo 2 con l'aggiunta su cennata non risponde a questa concezione logica, storica e giuridica del procedimento penale, giacchè dà una facoltà di archiviazione, incensurabile ed incontrollabile, omettendo quella garanzia che dalla possibilità dell'errore è reclamata.

Così concepita, a me sembrò non potesse essere concessa al Presidente del Senato per due considerazioni, d'indole giuridica l'una, morale l'altra.

La prima, perchè il provvedimento, dovendo emettersi nel periodo dell'istruzione, logicamente e giuridicamente, va emanato dall'autorità competente, da quella cioè che in codesto periodo provvede: secondo il Codice del 1893, il giudice istruttore mediante decreto, per l'attuale il procuratore del Re o il pretore, domino ognuno dell'azione penale per i reati di propria competenza. Ora nessuna compe-

tenza ha in questo periodo il Presidente del Senato, giacchè l'ordinamento giudiziario gli concede soltanto il potere di trasmissione degli atti, e del senatore detenuto, al presidente della Commissione d'istruzione.

Per l'altra, giacchè l'altissima funzione del Presidente del Senato non consente sia controllata da alcun'altra autorità l'opera sua, controllo, che, come ho dimostrato, è reclamato dall'indole dell'istituto.

Io dunque pensavo che, se il Senato intende di introdurre l'istituto nel nuovo ordinamento giudiziario, esso debba presentare due requisiti, che cioè la facoltà di archiviazione sia esercitata dall'organo, che ne ha giuridicamente la facoltà e che il provvedimento relativo sia passibile di revisione da parte di altra autorità.

Ecco perchè mentre proponevo l'eliminazione dell'inciso, aggiunto all'articolo 2, prospettavo l'ipotesi giuridica in modo, da ottemperare alle esigenze logico-giuridiche, dando al Presidente della Commissione d'istruzione la facoltà dell'archiviazione, con l'obbligo di denunciare il relativo provvedimento al Pubblico Ministero, che avrebbe potuto fare la richiesta degli atti e del procedimento; in conformità di quanto è disposto nell'articolo 74 del Codice di procedura penale.

Per questi motivi io ho proposto i due emendamenti: cioè l'eliminazione dall'articolo 2 dell'inciso, che attribuisce al Presidente la facoltà di emettere il provvedimento, e l'inclusione di questo provvedimento così modificato nell'articolo 11.

Passando ad altro argomento, mi sembra opportuno osservare che la disposizione dell'articolo 21 richiama la norma dell'articolo 18, che era il 17, nel quale è detto: « Se la Commissione di istruzione riconosca che esiste una delle cause previste nell'articolo 378 del Codice di procedura penale, pronunzia sentenza di non doversi procedere ». Ora l'articolo 378 del Codice di procedura penale stabilisce, tra le altre cause di non doversi procedere, quella che non vi sia sufficienza di prove. Questo richiamo è inutile. Se la disposizione dell'articolo 21 richiede per il rinvio a giudizio la esistenza delle prove, nello stesso tempo, presuppone, logicamente, che esse non manchino, essendo impossibile che nello stesso

tempo esistano e non esistano. Il richiamo dunque all'altra disposizione dell'articolo 378, per la quale non si deve procedere, quando le prove manchino, non è utile. Nè è giuridico, perchè la norma, con cui si prescrive un determinato provvedimento, deve enunciare gli estremi necessari a codesto fine e l'estremo del concorso della mancanza di prove per la dichiarazione di rinvio al giudizio nessun elemento aggiunge, diverso da quello già stabilito, della esistenza delle prove.

Pertanto io penso che l'articolo vada emendato, enunciandosi in esso i due estremi essenziali per il rinvio a giudizio: l'esistenza del reato e la sufficienza delle prove; analogamente a quanto dispone l'articolo 374 del Codice di procedura penale. In questo senso ho presentato un emendamento dell'articolo.

VICINI MARCO ARTURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. Mi permetto osservare che ora siamo in tema di discussione generale, quindi si discuterà degli emendamenti quando si tratterà dei vari articoli. In alcuni di essi avrei qualche osservazione da fare anch'io.

PRESIDENTE. Il senatore Giampietro ha esaurito tutte le osservazioni di carattere generale. Credo però opportuno che anche la discussione sui singoli articoli venga fatta contemporaneamente in sede di discussione generale. Il relatore poi risponderà e si deciderà in merito.

GATTI SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GATTI SALVATORE. Mi permetto di fare una mozione d'ordine: qui non sembra che si sia in tema di discussione generale da parte del senatore Giampietro, ma in tema di particolari emendamenti; bisognerebbe invece seguire l'ordine degli articoli dello schema di regolamento.

Il senatore Giampietro proponeva un emendamento sull'articolo 21, ma può darsi che vi siano dei senatori che propongano emendamenti su articoli precedenti. Chiedo quindi che, dichiarata chiusa la discussione generale e si dia lettura degli articoli.

PRESIDENTE. Sui vari emendamenti scritti presentati dal senatore Giampietro aprirò la

discussione quando saranno presi in esame gli articoli cui si riferiscono.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Facchinetti.

FACCHINETTI. Rinuncio alla parola riservandomi di parlare sui singoli emendamenti in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

DEGLI ORGANI GIUDIZIARI DEL SENATO.

Art. 1. Gli organi giudiziari del Senato per l'adempimento delle funzioni indicate negli articoli 36 e 37 dello Statuto del Regno sono:

- 1° la Commissione d'istruzione;
- 2° la Commissione d'appello;
- 3° la Commissione per il giudizio;
- 4° l'Alta Corte di Giustizia.

TITOLO II.

DEI PROCEDIMENTI PENALI IN DIPENDENZA DELL'ARTICOLO 37 DELLO STATUTO.

CAPO I.

DEGLI ATTI INIZIALI.

Art. 2. Pervenuta al Senato una querela o denuncia contro un senatore, il Presidente rimette gli atti con sua ordinanza alla Commissione di istruzione costituita a norma dell'articolo 7, salvo che ne disponga senz'altro la trasmissione all'archivio per la manifesta infondatezza della querela o denuncia.

Su questo articolo c'è un emendamento proposto dal senatore Giampietro e già da lui svolto in sede di discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore per dichiarare se lo accetta.

FACCHINETTI. La Commissione è dolente di non poter accettare l'emendamento proposto dal senatore Giampietro sull'articolo 2 per quanto riguarda l'emanazione dell'ordine di archiviazione di una querela, o di una denuncia, della quale il Presidente del Senato riconosca « prima facie » l'assoluta infondatezza.

Desidero di osservare al senatore Giampietro che vi sono considerazioni di ordine politico, le quali necessariamente, di fronte ad un Corpo politico quale è il Senato, debbono prevalere su quelle considerazioni che, sotto un aspetto rigidamente giuridico, potrebbero ritenersi non infondate. Queste considerazioni d'ordine politico non possono sfuggire alla squisita sensibilità del Senato, e non è il caso che io vi insista; sono esse che hanno consigliato la Commissione di deferire alla suprema autorità del Senato, personificata dal suo Presidente, l'ordine di trasmettere all'Archivio una querela o una denuncia della quale egli senz'altro riconosca l'infondatezza. È vero quanto afferma il senatore Giampietro che nel procedimento ordinario questa facoltà, che è data al Pubblico Ministero, è soggetta ad un rimedio, in quanto il Pubblico Ministero ha obbligo di informarne il suo superiore gerarchico il quale potrebbe al contrario disporre che si proceda. Ma dal momento che nel Senato non vi è autorità superiore a quella del suo Presidente, è ben naturale che nessun rimedio sia possibile contro quella disposizione che darà il Presidente nella pienezza della sua autorità.

E non credo, camerati, che vi sia alcuno che possa dolersene, se consideri con quanto spirito di equità sarà esaminata dal Presidente del Senato qualunque querela o denuncia che pervenga sotto i suoi occhi. Certamente, se il Foro speciale stabilito dal nostro Statuto per i senatori i quali eventualmente commettano un reato, ha una giustificazione storica e politica, il procedimento deve tuttavia avvicinarsi quanto più è possibile alle forme del procedimento ordinario, ma questa norma non esclude una qualche deviazione, se si tien conto, come ho già detto, del carattere esclusivamente politico del Corpo al quale abbiamo l'onore di appartenere.

Ecco perchè ho dichiarato che, ad avviso della Commissione, l'emendamento proposto dal senatore Giampietro non è accettabile.

PRESIDENTE. Come il senatore Giampietro ha udito, la Commissione non accetta l'emendamento da lui proposto. Il relatore ha esposto le ragioni, secondo me esaurienti, per cui la Commissione crede che sia opportuno mantenere il testo proposto. Insiste il senatore Giampietro nella sua proposta di emendamento?

GIAMPIETRO. La ragion politica non fu accennata nella relazione come la causa della disposizione innovatrice dell'articolo 2. Per lo contrario, fu esposto che le modificazioni proposte avevano lo scopo di parificare, per quanto di ragione, la condizione del senatore a quella del cittadino. Poichè l'articolo 2, invece, stabilisce per quello una condizione di favore, eliminando la nota di controllo del provvedimento di archiviazione, vigente per l'altro, mi determinai a proporre la modificazione nel senso identico a quello, stabilito nell'articolo 74 del Codice di procedura penale.

Per altro, poichè dalla dichiarazione del relatore rilevo che la mia proposta di emendamento non avrebbe esito fortunato, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, l'articolo 2 è approvato nel testo proposto dalla Commissione.

Art. 3. L'autorità giudiziaria, cui pervenga notizia di un reato attribuito ad un senatore, deve darne immediata comunicazione e trasmettere gli atti relativi direttamente al Presidente del Senato, e contemporaneamente darne avviso al Ministro per la grazia e giustizia.

L'autorità giudiziaria deve frattanto accertare i fatti e raccogliere le prove che potrebbero sparire.

Fuori del caso di flagrante reato, non si può tuttavia procedere a perquisizioni al domicilio del Senatore.

Art. 4. Se un Senatore è presentato in istato di arresto all'autorità giudiziaria, questa, raccolte, ove occorra, le dichiarazioni di lui, ne ordina la liberazione nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 246 del Codice di procedura penale.

Qualora giudichi che non ricorrano le con-

dizioni per la liberazione lo fa presentare immediatamente avanti il Presidente del Senato il quale determina il luogo in cui il detenuto sarà custodito.

Ove si verifichi ritardo, il Presidente del Senato ne chiede conto al Ministro per la grazia e giustizia.

In ogni caso l'autorità giudiziaria provvede a norma dell'articolo 3.

Spetta pure al Presidente del Senato di destinare il luogo di custodia del Senatore che fosse stato arrestato nel corso del procedimento, in seguito a mandato.

Art. 5. Il Presidente del Senato, appena provveduto per la custodia del Senatore, mette l'arrestato a disposizione della Commissione d'istruzione.

Art. 6. Non più tardi di ventiquattr'ore dal momento in cui il Senatore arrestato sia stato messo a disposizione della Commissione d'istruzione, il Presidente della Commissione stessa, o un membro da lui delegato, previa partecipazione al Ministero Pubblico per i suoi incumbenti, deve interrogarlo e quindi promuovere nel più breve termine le deliberazioni della Commissione sull'eventuale reclamo dell'arrestato contro la regolarità del suo arresto. La Commissione delibera, udito il Ministero Pubblico.

CAPO II.

DELL'ISTRUTTORIA

NEI PROCEDIMENTI PER DELITTI.

Art. 7. Al principio di ogni legislatura e per la durata della medesima, il Presidente del Senato nomina la Commissione d'istruzione, composta di tre membri effettivi e di sette supplenti.

Tra gli effettivi il Presidente del Senato designa il Presidente della Commissione stessa.

FACCHINETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

FACCHINETTI. Considerazioni di ordine pratico, le quali riguardano specialmente il modo di poter far funzionare la Commissione di istruzione, hanno consigliato la vostra Commissione di sostituire nell'articolo 7 del

progetto alle parole: «... tre membri effettivi e sette supplenti...» le parole: «... cinque membri effettivi e dieci supplenti». Un maggior numero dei componenti, sia effettivi che supplenti, della Commissione d'istruzione, si spera che ne renderà più facile e più spedito il funzionamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato di cui do lettura:

Art. 7. Al principio di ogni legislatura e per la durata della medesima, il Presidente del Senato nomina la Commissione d'istruzione, composta di cinque membri effettivi e di dieci supplenti.

Tra gli effettivi il Presidente del Senato designa il Presidente della Commissione stessa.

L'articolo 7 nel testo emendato è approvato.

Art. 8. Nei procedimenti penali a carico di Senatori, le funzioni del Ministero Pubblico sono esercitate da un alto funzionario giudiziario nominato con decreto Reale al principio di ogni legislatura.

Art. 9. Nei casi che non richiedano istruzione preparatoria, su istanza motivata del Ministero Pubblico, la Commissione d'istruzione può ordinare senz'altro la citazione dell'imputato per il giudizio.

Art. 10. La Commissione d'istruzione è investita di tutte le funzioni attribuite dal Codice di procedura penale al Giudice istruttore.

Art. 11. Il Presidente della Commissione d'istruzione, ricevuti gli atti e i documenti relativi ad una querela o denuncia, se non creda di procedere subito ad indagini preliminari per causa d'urgenza, comunica gli atti medesimi al Ministero Pubblico per le sue richieste.

Art. 12. Il Presidente della Commissione di istruzione designa per ogni procedimento un relatore, al quale è affidato il compimento degli atti riguardanti l'istruttoria.

Durante gli atti istruttori il relatore può chiedere l'intervento del Presidente e degli altri componenti della Commissione.

Il mandato di comparizione e il mandato di cattura possono essere spediti soltanto dalla Commissione, previa le conclusioni del Ministero Pubblico. Può tuttavia, in caso di ur-

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 21 DICEMBRE 1939-XVIII

genza, la Commissione d'istruzione spedire il mandato di cattura o di comparizione anche senza udire il Ministero Pubblico.

Spetta altresì alla Commissione di deliberare, sentito il Ministero Pubblico, sulla domanda di libertà provvisoria, salvo l'appello dell'imputato o del Ministero Pubblico alla Commissione d'appello costituita a norma dell'articolo 22. L'appello, con i motivi, deve essere presentato alla Cancelleria entro tre giorni da quello della notificazione della ordinanza.

VICINI MARCO ARTURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. In questo articolo vi è una leggera modificazione del testo precedente. Dice l'articolo 12 che l'appello con i motivi deve essere presentato alla Cancelleria entro 3 giorni da quello della notificazione dell'ordinanza.

Mi pare che questa aggiunta « con i motivi » sia troppo grave. Noi che difendiamo nei procedimenti penali, sappiamo come la formulazione dei motivi di appello richieda un certo tempo ed uno studio accurato. Nel Codice di procedura penale vi è sempre un termine per la dichiarazione di appello e un termine per la produzione dei motivi.

Il regolamento attuale, all'articolo 9, diceva che l'appello deve essere presentato entro 3 giorni, ma non faceva parola dei motivi; mi pare sarebbe il caso, per la presentazione dei motivi, di fissare un termine più lungo, analogamente alla procedura usata davanti alla autorità giudiziaria ove si dà un termine di 20 giorni dal deposito della sentenza.

PRESIDENTE. Prego il relatore di voler esprimere il suo parere sull'emendamento proposto dal senatore Vicini Marco Arturo.

FACCHINETTI. La Commissione non avrebbe difficoltà di aderire alla proposta del senatore Vicini: di stabilire cioè un termine alquanto più lungo che potrebbe essere, per esempio, di cinque giorni. La Commissione quindi proporrebbe di fissare un termine unico di cinque giorni anzichè di tre giorni.

VICINI MARCO ARTURO. In realtà la mia proposta era di lasciare fisso il termine di 3 giorni per l'appello e di fissare un ter-

mine ulteriore per i motivi. Se la Commissione ritiene di mantenere il termine unico per l'appello e i motivi, portandolo a 5 giorni, aderisco a tale proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, proponso dal senatore Vicini Marco Arturo e dal relatore, che consiste nel sostituire alle parole « entro tre giorni » le altre « entro cinque giorni ».

L'emendamento è approvato.

Do ora lettura dell'articolo nel testo emendato:

Art. 12. Il Presidente della Commissione di istruzione designa per ogni procedimento un relatore, al quale è affidato il compimento degli atti riguardanti l'istruttoria.

Durante gli atti istruttori il relatore può chiedere l'intervento del Presidente e degli altri componenti della Commissione.

Il relatore può riferire alla Commissione anche durante il corso dell'istruttoria.

Il mandato di comparizione e il mandato di cattura possono essere spediti soltanto dalla Commissione, previe le conclusioni del Ministero Pubblico. Può tuttavia, in caso di urgenza, la Commissione d'istruzione spedire il mandato di cattura o di comparizione anche senza udire il Ministero Pubblico.

Spetta altresì alla Commissione di deliberare, sentito il Ministero Pubblico, sulla domanda di libertà provvisoria, salvo l'appello dell'imputato o del Ministero Pubblico alla Commissione d'appello costituita a norma dell'articolo 22. L'appello, con i motivi, deve essere presentato alla Cancelleria entro cinque giorni da quello della notificazione della ordinanza.

È approvato.

Art. 13. La Commissione d'istruzione si vale degli atti assunti dall'autorità giudiziaria, rinnovando quelli che creda opportuno.

Art. 14. Per il compimento di determinati atti istruttori, la Commissione d'istruzione, quando non li affidi a uno o più dei suoi membri, può delegarli ad un magistrato di Corte d'appello, richiedendone la designazione al Primo Presidente della Corte da cui il magistrato dipende.

Art. 15. Il Ministero Pubblico interviene di norma negli atti di istruttoria. La Commis-

sione di istruzione, il relatore o, nel caso previsto dall'articolo precedente, il magistrato delegato, lo avvertono in tempo, senza però ritardare le operazioni, qualora possa derivarne danno per l'accertamento della verità.

Nel caso preveduto nell'articolo precedente il Ministero Pubblico potrà farsi rappresentare dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello.

Nel corso dell'istruzione il Ministero Pubblico può presentare le sue istanze alla Commissione, la quale delibera sulle medesime.

CAPO III.

DEI PROVVEDIMENTI DELLA COMMISSIONE D'ISTRUZIONE DOPO COMPIUTA L'ISTRUTTORIA.

Art. 16. Compiuta l'istruttoria, la Commissione d'istruzione comunica gli atti del processo al Ministero Pubblico perchè presenti le sue requisitorie al più presto e non oltre il termine di quindici giorni, salvo che la Commissione, in casi eccezionali, accordi un termine maggiore.

Art. 17. Pervenute le requisitorie del Ministero Pubblico e decorsi i termini indicati nell'articolo 372 del Codice di procedura penale, la Commissione d'istruzione, letti gli atti e le requisitorie e sentito anche oralmente il Ministero Pubblico se questi lo chieda, provvede a norma degli articoli seguenti.

Art. 18. Se la Commissione di istruzione riconosca che esiste una delle cause previste nell'articolo 378 del Codice di procedura penale, pronunzia sentenza di non doversi procedere, enunciandone espressamente la causa nel dispositivo e adottando eventualmente i provvedimenti indicati negli articoli 380, 381 e 382 dello stesso Codice.

Art. 19. Le sentenze pronunziate a norma dell'articolo precedente sono immediatamente dal Cancelliere notificate, nella forma prescritta dal Codice di procedura penale, all'imputato ed al Ministero Pubblico.

Art. 20. Contro le sentenze della Commissione d'istruzione, che dichiarino di non do-

versi procedere, possono appellare il Ministero Pubblico e l'imputato prosciolti per insufficienza di prove.

L'appello deve essere proposto insieme con i motivi alla Cancelleria nel termine perentorio di dieci giorni da quello della notificazione della sentenza. Degli appelli così prodotti il Cancelliere fa annotazione in apposito registro con la data della presentazione.

Art. 21. Se la Commissione d'istruzione riconosca che vi sono prove sufficienti di reità contro l'imputato e non debba provvedere a norma dell'articolo 18, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti alla Commissione per il giudizio, costituita a norma dell'articolo 26.

FACCHINETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

FACCHINETTI. A proposito di questo articolo c'è un emendamento proposto dal senatore Giampietro. L'osservazione che egli fa ci sembra perfettamente giusta; il richiamo, che si trova nell'articolo 20 del vecchio regolamento, alla disposizione dell'articolo 378 del Codice di procedura penale ordinario è perfettamente inutile, e forse anche inopportuno, in quanto che le ipotesi previste dall'articolo 378 sono precisamente il presupposto della disposizione dell'articolo 21 del progetto.

Sono lieto di dichiarare a nome della Commissione che essa accetta l'emendamento del senatore Giampietro per cui l'articolo 21 dovrebbe essere formulato così: « La Commissione d'istruzione, se riconosce che il fatto costituisce reato e che vi sono prove sufficienti di reità a carico dell'imputato, ordina con sentenza il rinvio avanti la Commissione per il giudizio ».

Anzi sarà bene aggiungere « La Commissione per il giudizio costituita a norma dell'articolo 26 ». Ciò per ragione di euritmia con altre norme del progetto.

PRESIDENTE. Messo ai voti l'articolo 21, nel nuovo testo concordato fra il senatore Giampietro e la Commissione di cui do lettura:

« La Commissione d'istruzione se riconosce che il fatto costituisce reato e che vi sono prove sufficienti di reità a carico dell'impu-

tato ordina con sentenza il rinvio davanti la Commissione per il giudizio costituita a norma dell'articolo 26 ».

È approvato.

PRESIDENTE. All'articolo 22 la Commissione propone di portare il numero dei componenti la Commissione d'appello da 5 a 7 in relazione al numero dei membri della Commissione d'istruttoria e quindi di elevare da 7 a 10 il numero dei membri supplenti.

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 22:

CAPO IV.

DELLA COMMISSIONE D'APPELLO.

Art. 22. Al principio di ogni legislatura e per la durata della medesima, il Presidente del Senato nomina la Commissione d'appello, composta di sette membri effettivi e di dieci supplenti.

Tra gli effettivi il Presidente del Senato designa il Presidente della Commissione stessa.

Art. 23. La Commissione d'appello giudica degli appelli nei casi previsti dal presente Regolamento, udito in ogni caso il Ministero Pubblico.

Art. 24. È in facoltà del Presidente della Commissione d'appello di designare un relatore, che dovrà riferire alla Commissione stessa entro brevissimo termine stabilito di volta in volta.

Detto termine, quando l'appello riguardi il diniego della libertà provvisoria, non dovrà superare i tre giorni.

Art. 25. La Commissione d'appello, se creda necessarie ulteriori indagini, vi provvede direttamente con le norme stabilite per la Commissione d'istruzione.

CAPO V.

DEL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI PER DELITTI.

Art. 26. Le funzioni deferite al Senato del Regno dall'articolo 37 dello Statuto per ciò che concerne il giudizio nei procedimenti per

delitti imputati ai suoi membri, sono esercitate dalla Commissione per il giudizio, composta di sessanta Senatori nominati dal Presidente del Senato al principio di ogni legislatura e presieduta dal Presidente medesimo o da un Vice Presidente da lui delegato per ciascun procedimento.

Art. 27. Alla prima udienza di ciascun dibattimento si fa luogo al sorteggio di trenta Senatori quali giudici effettivi, che devono partecipare al giudizio, e degli altri quali giudici supplenti che, secondo l'ordine del sorteggio, devono sostituire gli effettivi in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Formata la lista, nessuno dei Senatori che vi sono compresi può assentarsi senza giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione per il giudizio.

VICINI MARCO ARTURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. All'articolo 27 e all'articolo 29 mi permetto fare alcune brevi osservazioni. Una è di principio: non so se si possa derogare ad una legge, ma a me sembra che, dal momento che si è voluto semplificare molto giustamente il procedimento, una Commissione per il giudizio di trenta membri effettivi e di trenta supplenti sia un istituto troppo farraginoso: venti giudicanti e dieci supplenti sarebbero più che sufficienti.

PRESIDENTE. Ma c'è già una legge.

VICINI MARCO ARTURO. Si potrebbe diminuire almeno il numero dei supplenti.

PRESIDENTE. Come ho detto, c'è una legge del 1928 che ha creato una Commissione del giudizio composta di 60 membri di cui 30 supplenti e 30 effettivi. In questa sede non possiamo modificare una legge.

VICINI MARCO ARTURO. Allora ripiego sulla seconda parte delle mie osservazioni. Questi due articoli mi sembra che non siano chiarissimi; la prassi la sappiamo tutti, ma la dizione non mi pare esatta. Infatti all'articolo 27 si dice: « Alla prima udienza di ciascun dibattito si fa luogo al sorteggio di 30 senatori quali giudici effettivi ecc.

Formata la lista nessuno dei senatori che vi sono compresi può assentarsi senza giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Com-

missione del giudizio». Quindi tanto i senatori effettivi quanto i supplenti non possono assentarsi. Vi è poi l'articolo 29 che dice: «I senatori che non sono intervenuti alle singole udienze non possono concorrere nel giudizio». Sarebbe più chiaro dire: «Il senatore che non è intervenuto ad una udienza cessa di far parte del collegio giudicante».

Sembra infatti che si debba aspettare alla fine del giudizio per verificare se i senatori che sono intervenuti al giudizio sono gli stessi che sono intervenuti alle singole udienze, mentre il concetto dell'articolo è che, se un senatore manca ad una udienza, viene eliminato dal collegio giudicante e non fa più parte di esso. Quindi proporrei che si dicesse piuttosto: «Il senatore che non sia intervenuto anche ad una sola udienza non può partecipare al giudizio e viene sostituito da uno dei supplenti secondo l'ordine del sorteggio». Mi pare che così la dizione sarebbe più chiara.

FACCHINETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

FACCHINETTI. La Commissione ritiene che tutti i membri della Commissione per il giudizio tanto effettivi che supplenti, debbono trovarsi presenti.

Affermato questo principio, per quanto riguarda la formulazione dell'articolo non ha difficoltà di aderire alle proposte del senatore Vicini Marco Arturo.

PRESIDENTE. In questo caso invito il senatore Vicini Marco Arturo a presentare un emendamento scritto.

VICINI MARCO ARTURO. Trattandosi di una questione di pura forma non insisto.

PRESIDENTE. Ad ogni modo le dichiarazioni del senatore Vicini Marco Arturo e l'interpretazione della Commissione resteranno negli atti.

Art. 28. Il Presidente della Commissione per il giudizio ha i poteri attribuiti dalla legge al Presidente della Corte d'Assise.

Art. 29. Prima dell'apertura del dibattimento, il Presidente della Commissione per il giudizio fa procedere con l'appello nominale alla formazione della lista dei Senatori presenti, i quali soli possono partecipare al giudizio.

I senatori che non sono intervenuti a tutte le udienze non possono partecipare ulteriormente al giudizio.

- L'appello nominale è ripetuto al principio di ogni udienza e deve in ogni verbale essere dato atto delle variazioni del collegio giudicante, per gli effetti del precedente comma.

Art. 30. All'apertura del dibattimento i Senatori componenti la Commissione per il giudizio possono dichiarare i motivi per cui credono di doversi astenere, e l'imputato può allegare i motivi di ricusazione a norma del Codice di procedura penale.

La Commissione delibera immediatamente con ordinanza sull'ammissibilità dei motivi proposti dai Senatori e dall'imputato.

Art. 31. Il Presidente della Commissione per il giudizio, prima di ogni altro atto, ordina al Cancelliere di leggere la sentenza di rinvio al giudizio, ovvero la citazione notificata a norma dell'articolo 9, e quindi procede al dibattimento secondo le norme del Codice di procedura penale.

I membri della Commissione e il Ministero Pubblico hanno facoltà di rivolgersi al Presidente, affinché interroghi l'imputato, i testimoni e i periti sopra fatti e circostanze influenti alla scoperta della verità. La stessa appartiene all'imputato ed ai suoi difensori per le interrogazioni da farsi ai testimoni ed ai periti.

Non si possono fare interrogazioni se non quando il Presidente abbia terminato l'interrogatorio o l'esame, e dopo le dichiarazioni di ciascun testimone o perito.

Art. 32. Sugli incidenti che sorgono nel corso del dibattimento la Commissione per il giudizio delibera fuori della presenza delle parti.

Art. 33. Chiuso il dibattimento, la Commissione per il giudizio si riunisce in Camera di Consiglio senza interruzione e con la presenza dei soli giudici effettivi o sostituiti agli effettivi, ai sensi dell'articolo 27, nel corso del dibattimento.

Art. 34. Chiusa la discussione in Camera di Consiglio fra i componenti la Commissione per il giudizio, il Presidente formula e fa votare separatamente per ogni imputato e per ogni capo d'imputazione le questioni di reità e suc-

cessivamente le singole questioni sull'applicazione della pena.

Ogni Senatore ha facoltà di proporre questioni, sulla ammissione delle quali, se il Presidente non vi aderisca, sarà consultata la Commissione.

Art. 35. La votazione per la sentenza si fa per appello nominale.

I Senatori devono votare *sì* o *no* su ciascuna proposta, senza esprimere i motivi del loro voto. Le dichiarazioni di astensione non sono ammesse.

Il Presidente vota per ultimo.

Art. 36. La sentenza è estesa dal Presidente, o da altro Senatore da lui delegato.

Per la definizione giuridica dei fatti imputati e per l'applicazione della pena si osservano le norme del Codice penale e delle altre leggi o disposizioni di legge penali.

La Commissione per il giudizio, nel pronunciare la condanna al risarcimento dei danni, ne rimette la liquidazione all'autorità giudiziaria ordinaria, ancorchè si trovi in causa la parte civile.

Art. 37. La sentenza è letta dal Presidente in pubblica udienza, fuori la presenza dell'imputato, al quale, immediatamente dopo la pubblicazione, è notificata dal Cancelliere.

CAPO VI.

DEI PROCEDIMENTI PER CONTRAVVENZIONI.

Art. 38. È attribuita al Presidente della Commissione d'istruzione la competenza a giudicare le contravvenzioni elevate contro Senatori, salvo il disposto del 4° comma del presente articolo. Egli pronunzia in seguito all'esame degli atti e alle indagini che creda di compiere.

Se si tratta di contravvenzione per la quale non si possa applicare che una pena pecuniaria non superiore a lire 5000, emette decreto senza procedere a dibattimento, secondo le norme contenute nella Sezione III, Capo IV, Titolo II, del Libro III del Codice di procedura penale.

L'opposizione, con la richiesta che si pro-

ceda al dibattimento innanzi alla Commissione d'istruzione, è presentata, nei modi e termini indicati dall'articolo 507 del Codice di procedura penale, alla Cancelleria.

Se si tratta di contravvenzione punibile con una pena pecuniaria superiore alle lire 5000, ovvero con la pena dell'arresto sola o congiunta alla pecuniaria, il Presidente della Commissione d'istruzione dispone che il giudizio, previa comunicazione del verbale di contravvenzione al Ministero Pubblico, avvenga innanzi alla Commissione d'istruzione, che procede per citazione diretta a porte aperte e con le forme del dibattimento.

Nel solo caso che la sentenza sia di condanna alla pena dell'arresto, il condannato, entro 5 giorni da quello della notificazione, può impugnarla con le forme stabilite dall'articolo 20 innanzi alla Commissione di appello, la quale, convocata dal Presidente del Senato, procede al giudizio di appello.

TITOLO III.

DEI PROCEDIMENTI PENALI IN DIPENDENZA DELL'ART. 36 DELLO STATUTO.

CAPO I.

DELLA ISTRUZIONE E DELL'APPELLO.

Art. 39. Qualora venga promosso davanti al Senato un procedimento penale in applicazione della prima parte del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto, il Senato, riunito dal Presidente in Comitato segreto, riceve comunicazione del decreto Reale menzionato nel detto articolo e pronunzia un'ordinanza con la quale, dichiarandosi costituito in Alta Corte di Giustizia, riconosce la sua competenza per il titolo del reato.

Per l'istruzione dei detti procedimenti provvedono le Commissioni d'istruzione e d'appello previste dagli articoli 7 e 22, con le norme innanzi indicate.

Art. 40. Se il procedimento penale è promosso contro i Ministri accusati dalla Camera

dei Fasci e delle Corporazioni, in applicazione degli articoli 36 e 47 dello Statuto, il Senato, in Comitato segreto, pronunzia ordinanza con la quale si dichiara costituito in Alta Corte di Giustizia.

Il Presidente dell'Alta Corte procede subito all'interrogatorio degli accusati e può, d'ufficio o su domanda delle parti, procedere o far procedere da un senatore da lui delegato, a tutti quegli atti e a quelle informazioni, che giudichi utili alla manifestazione della verità.

Se ne dà avviso ai Commissari, se già si trovino designati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 41. L'ordinanza con la quale il Senato si dichiara costituito in Alta Corte di Giustizia nel caso previsto dall'articolo 39, viene comunicata dal Presidente al Governo del Re; è invece comunicata alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni nel caso previsto dall'articolo 40.

Art. 42. Se si tratti di accusa pronunciata contro i Ministri del Re dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, le funzioni del Ministero Pubblico sono esercitate da uno o più Commissari eletti dalla stessa Camera; e negli altri casi dal magistrato incaricato delle funzioni del Ministero Pubblico nei procedimenti a carico di Senatori.

Se i Commissari non siano designati nel messaggio che porta l'accusa, il Presidente del Senato invita la Camera a designarli.

Art. 43. I Commissari incaricati dell'accusa dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno facoltà di assistere a tutti gli atti dell'istruttoria che sia ordinata a termini dell'articolo 40.

CAPO II.

DEL GIUDIZIO.

Art. 44. Il Presidente del Senato, ovvero uno dei Vice Presidenti da lui delegato, presiede l'Alta Corte pel dibattimento.

Art. 45. Il dibattimento non può farsi se non sono presenti in tutte le udienze almeno cinquanta senatori.

Art. 46. Per il dibattimento dinanzi all'Alta Corte si osservano le norme stabilite per la Commissione per il giudizio.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 47. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione d'istruzione o di quello della Commissione d'appello ne esercita le funzioni il più anziano dei membri effettivi e, in mancanza di effettivi, il più anziano dei supplenti. L'anzianità è determinata dalla data del giuramento, e in caso di pari data, dall'età.

Art. 48. In tutto ciò che non è contemplato nel presente Regolamento, si osservano, per l'istruzione, l'appello e il giudizio, le disposizioni del Codice di procedura penale vigente, in quanto siano applicabili.

Agli articoli del Codice richiamati nel presente Regolamento, in caso di modificazione di Codice, s'intendono sostituiti quelli che vi corrispondono.

Art. 49. Il Senato giudica dei reati imputati ai suoi membri quando ne facciano parte di diritto, o siano stati già immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 50. La chiusura delle legislature non sospende il corso dei giudizi.

Le Commissioni giudiziarie del Senato continuano nelle loro funzioni fino alla nomina delle nuove.

Art. 51. Le sentenze, le ordinanze e gli altri provvedimenti delle Commissioni giudiziarie e dell'Alta Corte di Giustizia sono sottoscritti dal Presidente e dal Cancelliere.

Art. 52. Non possono far parte come componenti delle Commissioni d'istruzione e d'appello i parenti e gli affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'imputato, nè esercitare le funzioni di commissario nei relativi procedimenti.

Parenti non possono far parte dell'Alta Corte, o della Commissione per il giudizio, i parenti e gli affini, sino al quarto grado inclu-

sivamente, dell'imputato, nè i Senatori proclamati dopo iniziato il procedimento penale.

È in facoltà del Presidente dell'Alta Corte e della Commissione per il giudizio di escludere dalla lista dei testimoni i Senatori che vi siano stati inclusi e l'esame dei quali egli ritenga non necessario. Contro il provvedimento del Presidente non è ammesso reclamo.

Art. 53. Nessun Senatore può far parte contemporaneamente della Commissione d'istruzione o della Commissione d'appello e della Commissione per il giudizio.

I Senatori che hanno preso parte alla deliberazione di rinvio dell'imputato a giudizio davanti all'Alta Corte di Giustizia, di cui al Titolo III, possono intervenire alle udienze dell'Alta Corte, senza però prendere parte al voto relativo, alla risoluzione degli incidenti e alla pronunzia della sentenza.

Art. 54. Qualora l'imputazione fatta ad un Senatore sia comune ad altre persone, per reati distinti, ma aventi connessione fra loro, sia in sede istruttoria che in giudizio, le Commissioni, o l'Alta Corte, rispettivamente possono rinviare le dette persone all'autorità giudiziaria, ove credano ciò più conveniente.

Art. 55. Qualora il procedimento siasi chiuso con una sentenza di non doversi procedere contro un Senatore per inesistenza del fatto che gli è imputato, o perchè il fatto non costituisce reato, la sentenza può essere comune alle persone estranee coimputate.

Negli altri casi, se risulti che la condizione delle persone estranee coimputate è distinta e indipendente da quella del Senatore, la sentenza che dichiara di non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo rimette, per gli altri, gli atti del procedimento che ad essi si riferiscono all'autorità giudiziaria competente.

Art. 56. Salvo quanto è disposto dal presente Regolamento, per ciò che concerne la parte civile si osservano le norme del Codice di procedura penale.

Art. 57. Il Presidente del Senato, uditi, ove lo creda, i Presidenti delle Commissioni di istruzione e d'appello, provvede sopra ogni domanda, presentata prima o dopo il dibattimento, per ottenere visione, copia o restitu-

zione di documenti o altro e, ove lo creda, può anche chiedere l'avviso del Ministero Pubblico.

Art. 58. Le funzioni di Cancelliere presso le Commissioni giudiziarie del Senato e presso l'Alta Corte di Giustizia sono esercitate dal Segretario Generale o da un funzionario delegato, coadiuvato dall'ufficio dell'Alta Corte; a tale ufficio il Presidente del Senato ha facoltà di aggregare uno o più funzionari delle Cancellerie giudiziarie designati dal Ministro per la grazia e giustizia.

Il Cancelliere, o un suo delegato, può esser chiamato ad assistere alle adunanze delle Commissioni e dell'Alta Corte.

Per i servizi di Cancelleria si osservano le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti giudiziari, in quanto applicabili.

Art. 59. Nei procedimenti innanzi alle Commissioni giudiziarie del Senato e all'Alta Corte di giustizia sono ammessi i soli avvocati iscritti nell'albo speciale presso la Corte di Cassazione, esclusi i Senatori.

Art. 60. Delle funzioni di ufficiale giudiziario sono incaricati gli ufficiali giudiziari delle Corti e dei Tribunali.

Al servizio delle udienze possono essere adibiti gli uscieri del Senato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 61. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno costituite le Commissioni giudiziarie previste dal Regolamento stesso, per la legislatura in corso.

Art. 62. I procedimenti in corso innanzi alla cessata Commissione d'istruzione saranno devoluti nello stato in cui si trovano, alla Commissione di istruzione.

Art. 63. I procedimenti in corso innanzi alla Commissione di accusa in grado di appello, saranno devoluti, nello stato in cui si trovano, alla Commissione di appello.

I procedimenti in corso innanzi alla Commissione di accusa agli effetti dell'articolo 21 del precedente Regolamento, saranno restituiti, nello stato in cui si trovano, alla Commissione d'istruzione per i provvedimenti di cui agli articoli 18 e 21 del presente Regolamento.

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 64. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Il nuovo testo del regolamento giudiziario del Senato è approvato.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Invito i senatori Questori ad introdurre nell'Aula, per la prestazione del giuramento i senatori convalidati, nell'ordine di convalidazione, coi rispettivi padrini.

Accompagnato dai senatori Baistrocchi e Farina Mattia il sig. Foschini Luigi Maria è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Foschini Luigi Maria del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai Senatori Federzoni e Cini il sig. Berretta Arturo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Berretta Arturo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Carletti e Farina Mattia il sig. Matarazzo Andrea è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Matarazzo Andrea del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Catalano e Felici il sig. Moroder Riccardo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Moroder Riccardo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Agnelli e Bocciardo il sig. Parodi Delfino Leopoldo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Parodi Delfino Leopoldo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Federzoni e Guerresi il sig. Pasolini Dall'Onda Guido è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Pasolini Dall'Onda Guido del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Badoglio e Raineri il sig. Penna Giovanni è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Penna Giovanni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Nomis di Cosilla e Della Gherardesca Giuseppe il sig. Pucci Roberto è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Pucci Roberto del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Gallarati Scotti e Bianchini il sig. Sagramoso Guido è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Sagramoso Guido del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Nomis di Cosilla e Della Gherardesca Giuseppe il sig. Tesio Federico è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Tesio Federico del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai Senatori Bocchini e Guiglielmi di Vulci il sig. Nobili Giorgio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Nobili Giorgio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Ago e Baistrocchi il sig. Guidi Francesco è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Guidi Francesco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Zoppi Ottavio e Spiller il sig. Dall'Ora Fidenzio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Dall'Ora Fidenzio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Zoppi Ottavio e Perrone Compagni il sig. Somma Umberto è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Somma Umberto del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori De Bono e Nomis di Cossilla il sig. Clerici Ambrogio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Clerici Ambrogio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Giuria e Carletti il sig. Ricci Del Riccio Giuliano è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Ricci Del Riccio Giuliano del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Santini e Bongiovanni il sig. Bollati Ambrogio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Bollati Ambrogio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Zoppi Gaetano e Gentile Giovanni il sig. Boriani Giuseppe è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Boriani Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori De Bono e Zoppi Ottavio il sig. Zamboni Umberto è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Zamboni Umberto del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Pecori Giraldi e Romei Longhena il sig. Coralli Felice è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Coralli Felice del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Bodrero e Ruffo di Calabria, il sig. Emo Capodilista Giorgio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Emo Capodilista Giorgio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Romei Longhena e Bazan, il sig. Guidotti Guido è introdotto

nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Guidotti Guido del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Giuriati e Volpi di Misurata il sig. Calletti Pio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Calletti Pio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Volpi di Misurata e Spezzotti, il sig. Cardinali Pericle è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Cardinali Pericle del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Ciano e Minale, il sig. Ingianni Giulio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

Do atto al camerata Ingianni Giulio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Gasperini Gino e Trivelli, il sig. Milani Domenico è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Milani Domenico del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Raimondi e Carletti, il sig. Nosedà Enea è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Nosedà Enea del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Romano Santi e Belluzzo, il sig. Petretti Arnaldo è introdotto

nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Petretti Arnaldo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Graziosi e Minale, il sig. Velani Luigi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Velani Luigi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Maragliano e Bocchini, il sig. Mosso Francesco Saverio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Mosso Francesco Saverio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori De Bono e Barzini, il sig. Morgagni Manlio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Morgagni Manlio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Gr. Amm. Thaon di Revel e d'Amelio, il sig. Bono Ugo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Bono Ugo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Bocchini e Pugnani, il sig. Chiarini Angelo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Chiarini Angelo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Volpi di Misurata e Gr. Amm. Thaon di Revel, il sig. Dentice

di Frasso Alfredo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Dentice Di Frasso Alfredo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Spiller e Montuori Raffaele, il sig. Genovesi Cesare è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Genovesi Cesare del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Carletti e Gianini, il sig. Gentile Giuseppe è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Gentile Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Raimondi e Dudan, il sig. Mezzi Filippo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Mezzi Filippo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Gr. Amm. Thaon di Revel e Pende il sig. Perna Amedeo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Perna Amedeo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Carletti e Bodrero, il sig. Morelli Giuseppe è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Morelli Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Di Mirafiori e Imberti, il sig. Viale Guido è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Viale Guido del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Federzoni e Giuliano Balbino, il sig. Goidanich Pier Gabriele è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Goidanich Pier Gabriele del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Di Donato e Milosevich, il sig. Jacobini Oreste è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Jacobini Oreste del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Russo e Riccardi il sig. Sigismondi Carlo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Sigismondi Carlo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori D'Amelio e Romano Santi il sig. Albertini Antonio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Albertini Antonio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Fedele e Gentile Giovanni il sig. Barbi Michele è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Barbi Michele del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Federzoni e Guadagnini il sig. Betti Mario è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Betti Mario del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Fedele e Millosevich il sig. Cardinali Giuseppe è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Cardinali Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Conti Ettore e Curatulo il sig. Gavazzi Giuseppe è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Gavazzi Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Giuliano Balbino e Romano Santi il sig. Perez Giovanni è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Perez Giovanni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Ducci Gino e Burzagli il sig. Pini Vladimiro è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Pini Vladimiro del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Guglielmi di Vulci e Salvi il sig. Poss Alessandro è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Poss Alessandro del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori dott. Thaon di Revel e Bocciardo il sig. Silvestri Euclide è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Silvestri Euclide del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Conti Ettore e Fedele il sig. Targetti Raimondo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Targetti Raimondo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Guglielmi di Vulci e Boncompagni Ludovisi il sig. Torlonia Carlo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Torlonia Carlo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori dott. Thaon di Revel e Fedele il sig. Bartolini Domenico è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Bartolini Domenico del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Carletti e Guadagnini il sig. Rossi Francesco è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Rossi Francesco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Gentile Giovanni e Guidi Fabio il sig. Corsi Giovanni è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Corsi Giovanni del prestato giuramento, lo proclamo

senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Della Gherardesca Giuseppe e Orsini Baroni il sig. Giuli Rosselmini Gualandi Ferdinando Giuseppe è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Giuli Rosselmini Gualandi Ferdinando Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Nucci e Montagna il sig. Innocenti Giuseppe è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Innocenti Giuseppe del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori D'Amelio e Facchinetti il sig. Gismondi Antonio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Gismondi Antonio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori D'Amelio e Giampietro il sig. Botturini Orazio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Botturini Orazio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori D'Amelio e Petrone Silvio il sig. D'Aquino Michele è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata D'Aquino Michele del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori D'Amelio e Bocchini il sig. Cantarano Camillo è introdotto

nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Cantarano Camillo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Ferrari Giuseppe Francesco e Ago il sig. Cipolla Ettore è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Cipolla Ettore del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Carletti e Tua il sig. Bartoli Alfonso è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Bartoli Alfonso del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Guglielmi di Vulci e Romano Santi il sig. Sabini Giovanni è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Sabini Giovanni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Pecori Giraldi e Amantea il sig. Larcher Guido è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Larcher Guido del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Soler e Leicht il sig. Scodnik Enrico è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Scodnik Enrico del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Guglielmi di Vulci e Concini il sig. Silvagni Umberto è

introdotta nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Silvagni Umberto del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Abisso e Vicini Marco Arturo il sig. De Santis Brizio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata De Santis Brizio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Vicini Marco Arturo di dar lettura delle interrogazioni con risposta scritta presentate alla Presidenza.

VICINI MARCO ARTURO, *segretario*:

Al Ministro delle comunicazioni per conoscere se, come e quando intenda provvedere alle comunicazioni tra Brescia (capoluogo) e la Valle Camonica oggi, per la lentezza (quattro ore per 100 km.!) e i continui incidenti del servizio ferroviario, pel diniego di concessione a servizi automobilistici, troppo inferiori alle necessità economiche ed autarchiche nonchè al progresso turistico.

BONARDI.

Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro delle corporazioni per sapere se riconoscono che, per rendere applicabile ad ogni effetto di legge (ed anche in concorso con le disposizioni del Codice penale che colpiscono le infrazioni ai contratti collettivi) « l'accordo 31 ottobre 1938-XVII relativo al conferimento delle scorte vive nelle mezzadrie toscane » sia necessario, in mancanza di speciali determinazioni legislative, che l'« accordo » stesso sia posto in armonia col sistema del Codice civile e sia trasformato nel senso che, quando il colono non può versare in tutto o in parte

l'importo della metà del bestiame, il passaggio di proprietà della sua quota avvenga non immediatamente, ma gradualmente in proporzione dei versamenti o dei rilasci che egli potrà fare al proprietario sugli utili della stalla nelle successive annate agrarie.

(Si cita come esempio l'articolo 15 del patto generale di mezzadria per la provincia di Udine).

SARROCCI, GUIDI, SERPIERI,
DI FRASSINETO, SCIALOJA.

Al Ministro delle finanze per conoscere:

a) le ragioni che hanno determinato la cessione, alla Società Anonima di Monte Amiata, della importante e redditizia azienda statale mineraria delle miniere di mercurio di Idria;

b) le ragioni per cui tale cessione è avvenuta ad un prezzo, a mio avviso, di gran lunga inferiore al valore reale.

BELLUZZO.

Al Ministro dell'interno per sapere se — in attesa dell'annunziata riforma della legge sulle Opere Pie — non creda opportuno e necessario disporre che ai Consigli d'amministrazione delle medesime vengano statutariamente aggregati o aggiunti, a seconda della loro importanza e con precisati poteri, uno o due rappresentanti dell'Autorità tutoria ai quali sia deferita (col vantaggio grandissimo della sollecita spedizione di numerose pratiche oggi pregiudizievole e forzatamente, anche per lungo tempo, giacenti presso gli Uffici prefettizi, e con notevole risparmio di spese e di voluminosi carteggi) la pronta approvazione delle questioni d'ordinaria amministrazione tuttora demandate all'esame superiore: riservando però sempre ogni altra alla diretta competenza della superiore Autorità tutoria, specie se di carattere straordinario.

Apparterebbero, a guisa d'esempio, all'ordinaria amministrazione da demandarsi ai Consigli d'amministrazione, l'autorizzazione alle spese sino alla concorrenza della somma di lire 10.000 (limitata attualmente a sole lire 3.000), le modifiche ai regolamenti ove tali modifiche non comportino un aggravio economico all'Opera Pia, le questioni riflettenti il

personale, l'autorizzazione a trattare a seconda dei casi, anzichè per asta pubblica, per licitazione privata o per trattativa diretta, ecc. ecc.

Ogni altro oggetto invece, sarebbe da demandarsi sempre al superiore esame, quali le riforme degli Statuti e dei Regolamenti organici, i bilanci preventivi, i conti consuntivi, le variazioni delle consistenze patrimoniali, gli acquisti e le vendite d'immobili, l'accensione di mutui, ecc.

Con l'attuazione dell'augurato provvedimento la vita amministrativa dell'Opera Pia, fatta più efficiente, si adeguerebbe realmente al più rapido ritmo del nostro tempo fascista, non sarebbe più, come ora — ostacolata, se non inceppata, da burocratiche bardature o da superati e vieti formalismi, e tempestivamente potrebbe beneficiare di vantaggiose opportunità contingenti — senza per altro cessare dall'essere vigilata e controllata in ogni sua manifestazione e in ogni sua attività.

VENINO.

Al Ministro di grazia e giustizia su di un inconveniente verificatosi nel riordinamento delle preture del Regno e che perdura tuttora.

Il mandamento di Oriolo (Cosenza) era composto dei seguenti comuni contigui e circostanti al capoluogo: da un lato Oriolo, Farneta, Alessandria del Carretto, Castroregio; dall'altro versante: Nocera, Canna, Rocca Imperiale, Montegiordano.

Nel costituire la pretura di Trebisacce, sopprimendo quella di Amendolara, ignorando tradizioni e luoghi, si distaccò il paese di Rocca Imperiale, che segna l'estremo limite della Calabria Citra, e lo si aggregò al mandamento di Trebisacce, sol perchè la linea ferroviaria del litorale del Jonio segna le stazioni di continuo: di Trebisacce, Roseto, Montegiordano, Rocca Imperiale.

E si è verificato il caso strano che il pretore di Trebisacce deve attraversare il territorio di Montegiordano (che rientra nel mandamento di Oriolo) per andare ad istruire processi a Rocca, giudicarne gli abitanti, verificare lo stato civile di Rocca Imperiale.

Se per altro pare, o, si volle ritenere che Rocca Imperiale distasse da Oriolo, mentre in 40 minuti di automobile vi si accede per la

strada provinciale, si poteva da allora, e si può ora ovviare a tanto con istituire una Sezione di pretura nel mandamento di Oriolo.

La parte montuosa, composta di Alessandria del Carretto, Farneta, Castroregio, Montegiordano, formerebbe il nucleo centrale del mandamento: la parte piana e quasi marina potrebbe essere costituita in Sezione con sede a Canna, e con l'aggregazione dei comuni di Nocera, distante di un percorso di 15 minuti, e di Rocca Imperiale, che a Canna è congiunta dalla linea postale automobilistica, che in meno di 25 minuti fa il servizio Nocera-Canna-Rocca Imperiale-Scalo ferroviario.

Si fa però notare che Montegiordano è equidistante da Oriolo e da Canna, ma potrebbe per più comoda viabilità essere congiunta alla Sezione in Canna.

Canna ha un castello, palazzi privati ove adattare la sede, e dove la Sezione di pretura funzionerebbe egregiamente con grande economia di spese giudiziarie.

Il pretore vi si può recare con automobile ed altri comuni mezzi di trasporto.

Il comune di Canna ha acqua potabile abbondante, albergo, luce elettrica, mezzi di vita ed è paese civile ed ospitale.

CAMPOLONGO.

Al Ministro dei lavori pubblici per conoscere se vi siano provvedimenti in corso per porre rimedio al guasto del ponte della ferrovia fra Udine e Cividale, sul fiume Torre, e togliere la necessità del trasbordo che ancora si verifica in tempo di piena, dopo un anno circa dal sinistro occorso nel novembre u. s.

LEICHT e SPEZZOTTI.

Saluto del Presidente.

PRESIDENTE. Camerati, sono esauriti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e quindi il Senato sarà convocato a domicilio.

Devo dichiararvi che il nostro amato Presidente, S. E. Giacomo Suardo, è leggermente indisposto e ciò spiega come io abbia avuto l'alto onore di sostituirlo. Si tratta di una leggera indisposizione ed interpreto il sentimento

di tutto il Senato nell'inviargli i più vivi auguri. (*Applausi vivissimi*).

Anzi ho un mandato molto gradito da compiere e cioè egli mi ha incaricato di portare ai colleghi senatori il suo fervido augurio natalizio, per loro e per le loro famiglie e l'espressione della sua solidarietà veramente e profondamente cordiale ed affettuosa. (*Vivissimi applausi*).

Io a mia volta porgo a voi i più vivi auguri per le feste natalizie e per il nuovo anno.

Saluto al Re!

Saluto al Duce!

Il Senato risponde con grido unanime seguito da vivissimi e generali applausi.

La riunione ha termine alle ore 10,45.

Risposta scritta ad interrogazioni.

BONARDI. — Al Ministro delle comunicazioni per conoscere se, come e quando intenda provvedere alle comunicazioni tra Brescia (capoluogo) e la Valle Camonica oggi, per la lentezza (quattro ore per 100 km.!) e i continui incidenti del servizio ferroviario, pel diniego di concessione a servizi automobilistici, troppo inferiori alle necessità economiche ed autarchiche nonchè al progresso turistico.

RISPOSTA. — Nell'intento di migliorare le comunicazioni sulla ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, questo Ministero, dapprima esaminò la possibilità di una elettrificazione della linea, ma dovette escluderla perchè sarebbe riuscita molto costosa. Dopo di che fece invitare la Società concessionaria a porre in servizio delle automotrici.

Senonchè il progetto presentato prevede, anche per tale sistema di trazione e per i lavori di adeguamento della linea, una spesa molto elevata, per la quale la Società chiede una sovvenzione governativa di lire 8456 a chilometro per tutta la residua durata della concessione; ciò che costituirebbe un onere molto rilevante per il bilancio dello Stato.

Il beneficio, d'altra parte, sarebbe molto li-

mitato; infatti le condizioni altimetriche e planimetriche della linea con strette curve, forti pendenze e con 307 passaggi a livello (circa 3 per chilometro), ai quali i comuni non vogliono rinunciare, non consentirebbero velocità elevate, e quindi notevoli abbreviamenti della durata del viaggio.

Le autorità locali, rendendosi conto di ciò, si sono venute orientando verso la istituzione di una coppia di corse sussidiarie automobilistiche. Queste permetterebbero di meglio soddisfare le esigenze degli abitanti dell'alta valle, i quali avrebbero così la possibilità di raggiungere Brescia e di ritornare alle loro residenze, con viaggi di durata minore di quella ora possibile con i treni più veloci.

Questo Ministero ha fatto perciò invitare la Società a provvedere alla istituzione di un tale servizio e, ove essa rifiuti, si riserva di affidarlo ad una ditta privata già disposta ad assumerlo senza sovvenzione da parte dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per le Ferrovie

JANNELLI.

SARROCCI, GUIDI, SERPIERI, DI FRASSINETO, SCIALOJA. — Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro delle corporazioni per sapere se riconoscono che, per rendere applicabile ad ogni effetto di legge (ed anche in concorso con le disposizioni del Codice penale che colpiscono le infrazioni ai contratti collettivi) « l'accordo 31 ottobre 1938-XVII relativo al conferimento delle scorte vive nelle mezzadrie toscane » sia necessario, in mancanza di speciali determinazioni legislative, che l'« accordo » stesso sia posto in armonia col sistema del Codice civile e sia trasformato nel senso che, quando il colono non può versare in tutto o in parte l'importo della metà del bestiame, il passaggio di proprietà della sua quota avvenga non immediatamente, ma gradualmente in proporzione dei versamenti o dei rilasci che egli potrà fare al proprietario sugli utili della stalla nelle successive annate agrarie.

(Si cita come esempio l'articolo 15 del patto generale di mezzadria per la provincia di Udine).

RISPOSTA. — L'articolo 1 del contratto collettivo 31 ottobre 1938 per la immissione del

capitale bestiame nella mezzadria in Toscana, stipulato tra la Federazione Nazionale Fascista dei proprietari ed affittuari conduttori e la Federazione Nazionale Fascista dei coloni e mezzadri, stabilisce che il conferimento della metà del bestiame da parte del mezzadro si intende *effettuato* anche quando la quota colonica sia anticipata dal concedente, per difetto di capitale da parte del mezzadro stesso.

Con tale disposizione sembra che il mezzadro assuma la proprietà della quota parte di bestiame, con le relative conseguenze giuridiche, anche nel caso di pagamento differito del relativo valore.

Con la interrogazione presentata si chiede, invece, che la disposizione in parola sia modificata nel senso che quando il colono non può versare in tutto o in parte l'importo del bestiame, il passaggio di proprietà della sua quota avvenga non *immediatamente*, ma *graduatamente* in proporzione dei versamenti o dei rilasci che egli potrà fare al proprietario sugli utili della stalla.

A tal fine si fa riferimento all'articolo 15 del patto generale di mezzadria della provincia di Udine nel quale tale punto è stato disciplinato nel senso prospettato.

Poichè si tratta di modificazione da apportarsi ad un contratto collettivo vigente, sembra che la soluzione della questione sia principalmente di competenza delle Associazioni sindacali stipulanti.

Tuttavia non si ha difficoltà a prospettare la questione raccomandata alle Associazioni sindacali competenti affinchè esse, nella loro competenza, esaminino l'opportunità di intervenire alla modificazione nei sensi richiesti.

Il Ministro

LANTINI.

BELLUZZO. — Al Ministro delle finanze per conoscere:

a) le ragioni che hanno determinato la cessione, alla Società Anonima di Monte Amiata, della importante e redditizia azienda statale mineraria delle miniere di mercurio di Idria;

b) le ragioni per cui tale cessione è avvenuta ad un prezzo, a mio avviso, di gran lunga inferiore al valore reale.

RISPOSTA. — a) Circa il primo punto dell'interrogazione occorre riferirsi alla legge 22 maggio 1939-XVII, n. 795, che ha autorizzato il trasferimento al Regio demanio di tutte le aziende minerarie delle nuove provincie. Tale trasferimento fu consigliato dalla necessità di assicurare unità organica di amministrazione ai complessi demaniali che, per fini pubblici, esplicano delle attività di natura industriale. La legge stessa ha voluto particolarmente considerare, fra le dette aziende, quella di Idria dalla quale può attendersi, anche per la natura stessa della sua produzione e l'importanza che ha assunto il mercurio sul mercato mondiale, una più efficiente utilizzazione. Da ciò la disposizione dell'articolo 2 che autorizza il conferimento dell'Azienda di Idria a società esistente, concessionaria di miniere di mercurio, alla espressa condizione, imposta dalla legge stessa, che rimanesse assicurato allo Stato il controllo della maggioranza sociale.

Da siffatta rigorosa condizione discendono le ragioni cui accenna il primo punto dell'interrogazione. Anzitutto il conferimento condizionato allevia l'Amministrazione dalle cure richieste da una gestione industriale diretta (criterio che prevale anche per altri complessi patrimoniali demaniali), ed accentra in un organismo idoneo e fattivo, un comando unico che favorirà lo sviluppo della parte tecnica ed organizzativa della produzione ed agevolerà lo svolgimento dei delicati rapporti a carattere internazionale per difendere e tutelare la produzione europea del mercurio. In secondo luogo la meditata unificazione consentirà allo Stato di assicurarsi il controllo assoluto, oltre che sulle direttive della gestione mineraria, della maggioranza della produzione del mercurio, che, assieme a quella spagnola, rappresenta il complesso più importante della produzione mondiale di detto prodotto. L'operazione, che conduce sicuramente a detta finalità, è stata agevolata dalla circostanza che, lo Stato, attraverso l'I. R. I., possiede una cospicua partecipazione azionaria nella Società, di guisa che lo Stato, in virtù di essa, ed in virtù della quota azionaria che gli deriva dal conferimento della sua miniera, si è assicurato quella maggioranza che gli conferisce una posizione

di assoluta preminenza nell'unificato organismo industriale.

b) Nei riguardi delle condizioni di prezzo in base alle quali si attua il conferimento, può assicurarsi che le ragioni dello Stato vennero, anche sotto questo profilo, ampiamente tutelate. Il costo attuale della produzione del mercurio di Idria è particolarmente elevato e assai superiore a quello realizzato al Monte Amiata e pertanto i profitti conseguiti in questi ultimi anni dalla Azienda di Idria sono dovuti esclusivamente alla situazione eccezionale del mercato del prodotto mentre è da prevedere che un ritorno alla normalità riporterebbe i costi in perdita. Per ultimo, circa il prezzo di cessione che, secondo l'interrogante, sarebbe di gran lunga inferiore al valore reale, occorre considerare — pur tenuto conto delle difficoltà per una valutazione generale che è subordinata a complessi fattori di varia indole — che non si tratta della vendita di un bene demaniale, ma bensì di un conferimento come lo prescrive la legge, al quale ultimo corrisponde lo scambio con azioni, per modo che, in concreto, il problema della congruità del prezzo di cessione si traduce nella comparazione dei valori industriali delle due gestioni che si sono fuse.

Il Ministro

THAON DI REVEL.

VENINO. — Al Ministro dell'interno per sapere se — in attesa dell'annunziata riforma della legge sulle Opere Pie — non creda opportuno e necessario disporre che ai Consigli di amministrazione delle medesime vengano statutariamente aggregati o aggiunti, a seconda della loro importanza e con precisati poteri, uno o due rappresentanti dell'Autorità tutoria ai quali sia deferita (col vantaggio grandissimo della sollecita spedizione di numerose pratiche oggi pregiudizievole e forzatamente, anche per lungo tempo, giacenti presso gli Uffici prefettizi, e con notevole risparmio di spese e di voluminosi carteggi) la pronta approvazione delle questioni d'ordinaria amministrazione tuttora demandate all'esame superiore: riservando però sempre ogni altra alla diretta competenza della superiore Autorità tutoria, specie se di carattere straordinario. Apparterebbero, a guisa d'esempio, all'ordi-

naria amministrazione da demandarsi ai Consigli d'amministrazione, l'autorizzazione alle spese sino alla concorrenza della somma di lire 10.000 (limitata attualmente a sole lire 3.000), le modifiche ai regolamenti ove tali modifiche non comportino un aggravio economico all'Opera Pia, le questioni riflettenti il personale, l'autorizzazione a trattare a seconda dei casi, anziché per asta pubblica, per licitazione privata o per trattativa diretta, ecc. ecc.

Ogni altro oggetto invece, sarebbe da demandarsi sempre al superiore esame, quali le riforme degli Statuti e dei Regolamenti organici, i bilanci preventivi, i conti consuntivi, le variazioni delle consistenze patrimoniali, gli acquisti e le vendite d'immobili, l'accensione di mutui, ecc.

Con l'attuazione dell'augurato provvedimento la vita amministrativa dell'Opera Pia, fatta più efficiente, si adeguerebbe realmente al più rapido ritmo del nostro tempo fascista, non sarebbe più, come ora — ostacolata, se non inceppata, da burocratiche bardature o da superati e vietati formalismi, e tempestivamente potrebbe beneficiare di vantaggiose opportunità contingenti — senza per altro cessare dall'essere vigilata e controllata in ogni sua manifestazione e in ogni sua attività.

RISPOSTA. — Sostanzialmente il senatore Venino, con la sua interrogazione, propone l'inclusione di rappresentanti dell'autorità tutoria nei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con il compito di esercitare, per la maggior parte degli atti di dette istituzioni, gli stessi poteri attribuiti ai Prefetti, lasciandosi alla competenza degli ordinari organi di tutela soltanto gli atti di maggiore importanza.

Pure apprezzandosi gli scopi avuti in mira dall'interrogante, non può accogliersi la sua proposta, in quanto verrebbe a vulnerare il noto principio del nostro ordinamento giuridico (ribadito, nella fattispecie, dall'articolo 11, lettera b) della legge 17 luglio 1890, n. 6972) in virtù del quale non sono compatibili, nella stessa persona, le funzioni di vigilante e di vigilato.

Si riconosce, comunque, che il sistema dei controlli governativi, nei confronti delle isti-

tuzioni di beneficenza, previsto dalla legge organica del 1890 e dalla riforma del 1923 — pur essendo meno complesso di quello stabilito dalla legge comunale e provinciale — meriti di essere riveduto, in modo da rendere più agile l'andamento amministrativo delle predette istituzioni: e si assicura che tale esigenza sarà tenuta presente in sede di riforma delle leggi su le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Il Sottosegretario di Stato

BUFFARINI.

CAMPOLONGO. — Al Ministro di grazia e giustizia su di un inconveniente verificatosi nel riordinamento delle preture del Regno e che perdura tuttora.

Il mandamento di Oriolo (Cosenza) era composto dei seguenti comuni contigui e circostanti al capoluogo: da un lato Oriolo, Farneta, Alessandria del Carretto, Castroregio; dall'altro versante: Nocera, Canna, Rocca Imperiale, Montegiordano.

Nel costituire la pretura di Trebisacce, sopprimendo quella di Amendolara, ignorando tradizioni e luoghi, si distaccò il paese di Rocca Imperiale, che segna l'estremo limite della Calabria Citra, e lo si aggregò al mandamento di Trebisacce, sol perchè la linea ferroviaria del litorale del Jonio segna le stazioni di continuo: di Trebisacce, Roseto, Montegiordano, Rocca Imperiale.

E si è verificato il caso strano che il pretore di Trebisacce deve attraversare il territorio di Montegiordano (che rientra nel mandamento di Oriolo) per andare ad istruire processi a Rocca, giudicarne gli abitanti, verificare lo stato civile di Rocca Imperiale.

Se per altro pare, o, si volle ritenere che Rocca Imperiale distasse da Oriolo, mentre in 40 minuti di automobile vi si accede per la strada provinciale, si poteva da allora, e si può ora ovviare a tanto con istituire una Sezione di pretura nel mandamento di Oriolo.

La parte montuosa, composta di Alessandria del Carretto, Farneta, Castroregio, Montegiordano, formerebbe il nucleo centrale del mandamento: la parte piana e quasi marina potrebbe essere costituita in Sezione con sede a Canna, e con l'aggregazione dei comuni di

Nocera, distante di un percorso di 15 minuti, e di Rocca Imperiale, che a Canna è congiunta dalla linea postale automobilistica, che in meno di 25 minuti fa il servizio Nocera-Canna-Rocca Imperiale-Scalo ferroviario.

Si fa però notare che Montegiordano è equidistante da Oriolo e da Canna, ma potrebbe per più comoda viabilità essere congiunta alla Sezione in Canna.

Canna ha un castello, palazzi privati ove adattare la sede, e dove la Sezione di pretura funzionerebbe egregiamente con grande economia di spese giudiziarie.

Il pretore vi si può recare con automobile ed altri comuni mezzi di trasporto.

Il comune di Canna ha acqua potabile abbondante, albergo, luce elettrica, mezzi di vita ed è paese civile ed ospitale.

RISPOSTA. — Con la vostra interrogazione, trasmessami dalla Presidenza del Senato del Regno il 16 c. m., avete segnalato che per effetto delle modificazioni apportate alle circoscrizioni giudiziarie con il Regio decreto 24 marzo 1923, n. 601, si verifica che « il Pretore di Trebisacce, per andare ad istruire i processi a Rocca Imperiale, giudicarne gli abitanti, verificarne gli atti dello stato civile, deve attraversare il territorio di altro mandamento e precisamente il territorio del comune di Montegiordano, dipendente dalla pretura di Oriolo ».

Per ovviare a tale inconveniente, prospettate l'opportunità:

a) di distaccare il comune di Rocca Imperiale dalla pretura di Trebisacce, da cui ora dipende, e di aggregarlo alla pretura di Oriolo;

b) di istituire nel comune di Canna — compreso nella circoscrizione della pretura di Oriolo — una sede distaccata di detta pretura, con giurisdizione, oltre che sul comune di Canna, anche su quelli limitrofi di Montegiordano, Nocera e Rocca Imperiale.

Sta di fatto che il comune di Rocca Imperiale, prima della predetta riforma del 1923, dipendeva dalla pretura di Oriolo, ma ne fu distaccato perchè più facilmente collegato col comune di Trebisacce, che non col comune di Oriolo. Invero, mentre per accedere a Trebisacce gli abitanti di Rocca Imperiale debbono

percorrere complessivamente km. 34 (5 di auto-corriera e 19 di ferrovia, per accedere, invece, al comune di Oriolo debbono compiere un percorso di chilometri 50 (31 di auto-corriera e 19 di ferrovia).

Successivamente non sono pervenuti voti per il ripristino della situazione preesistente, e cioè per la restituzione del comune di Rocca Imperiale alla pretura di Oriolo.

Poichè tale ripristino involgerebbe una modificazione delle attuali circoscrizioni per quanto riguarda il territorio delle preture di Trebisacce ed Oriolo, essa non potrebbe essere attuata che dopo aver sentito al riguardo i pareri delle competenti autorità giudiziarie, politiche ed amministrative locali, e ciò dopo una opportuna istruttoria che, a seguito della Vostra segnalazione, ho subito disposta.

Mi riservo, pertanto, non appena possibile, ulteriori comunicazioni in proposito.

Il Ministro
GRANDI.

LEICHT e SPEZZOTTI. — Al Ministro dei lavori pubblici per conoscere se vi siano provvedimenti in corso per porre rimedio al guasto del ponte della ferrovia fra Udine e Cividale, sul fiume Torre, e togliere la necessità del trasbordo che ancora si verifica in tempo di

piena, dopo un anno circa dal sinistro occorso nel novembre u. s.

RISPOSTA. — L'Azienda Autonoma Statale della Strada ha eseguito accuratamente studi per accertare quali adempimenti tecnici siano necessari per assicurare il traffico ordinario lungo il ponte sul Torre, danneggiato dalla piena del novembre scorso.

Le opere di cui si è decisa l'esecuzione sono d'imminente inizio e verranno condotte a termine dall'A. A. S. S. nel tempo tecnico strettamente necessario.

Nei riguardi, però, dell'esercizio ferroviario, per conseguire la garanzia della sicura stabilità del manufatto, sono necessarie opere integrative che dovrebbero essere eseguite a cura e spese della Società concessionaria.

L'Azienda Autonoma Stradale della Strada sarebbe, tuttavia, disposta a provvedere alla esecuzione anche di tali opere integrative, purchè la Società predetta si impegnasse ad assumere l'intero onere della spesa occorrente.

Il Ministro
SERENA.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti